

D.g.r. 25 maggio 2026 - n. XII/6215
Disposizioni attuative quadro relative al Fondo per il primo insediamento dei giovani in agricoltura, di cui all'art. 3 della legge 15 marzo 2024, n. 36

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea degli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L352 del 24 dicembre 2013), modificato da ultimo dal Reg. (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024, ed in particolare agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e relazioni);
- la legge 15 marzo 2024, n. 36 «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo», che, all'art. 3, prevede un fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura;
- la legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», ed in particolare l'art. 8, «Sostegno alla nuova imprenditoria in agricoltura» che prevede iniziative volte al ricambio generazionale in agricoltura e all'avvio di nuove imprese agricole attraverso programmi dedicati comprendenti un insieme di servizi di accompagnamento, formazione e sviluppo;

Richiamato il decreto del MASAF del 24 ottobre 2025 recante «Criteri e modalità di ripartizione delle riserve del fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura», pubblicato in Gazzetta Ufficiale, S.G. n. 301 del 30 dicembre 2025, con il quale sono definiti:

- gli interventi ammissibili, che prioritariamente devono essere finalizzati:
 - a) all'acquisto di terreni e strutture necessari per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola;
 - b) all'acquisto di beni strumentali, con priorità per quelli destinati ad accrescere l'efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;
 - c) all'ampliamento dell'unità minima produttiva, definita secondo la localizzazione, l'indirizzo culturale e l'impiego di mano d'opera, al fine di promuovere l'efficienza aziendale;
 - d) all'acquisto di complessi aziendali già operativi;
- le modalità operative dell'intervento determinate, nell'ambito della propria autonomia, dalle regioni avuto riguardo altresì a quanto previsto dal Piano strategico PAC di insediamento dei giovani agricoltori (SRE01);
- la ripartizione delle risorse, ed in particolare è assegnato a Regione Lombardia l'importo di euro 755.848,06 sia per l'anno 2024 che per l'anno 2025;

Preso atto, che con decreto del MASAF del 15 dicembre 2025, prot. 0674916 è stata impegnata e contemporaneamente trasferita a Regione Lombardia la somma di euro 755.848,06, relativa al Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura - Anno 2024;

Vista la disponibilità finanziaria del capitolo di spesa 16.01.203.017622 del bilancio di previsione 2026/2028;

Richiamate:

- la legge n. 234 del 24 dicembre 2012 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e in particolare l'art. 52 «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
- il decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge n. 234 del 24 dicembre 2012, e successive modifiche e integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;
- la legge regionale n. 17 del 21 novembre 2011, «Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea», e in particolare l'art. 11 bis che, al comma 1, prevede che la Giunta regionale definisce

le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto e, al comma 2, prevede che «La struttura organizzativa che concede le agevolazioni di cui al comma 1 adempie agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale»;

Considerato che il sostegno ai giovani imprenditori agricoli che si insediano per la prima volta in qualità di capi azienda, è opportuno e strategico al fine di attrarre nuove energie nel comparto e favorire lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative e sostenibili, sotto il profilo ambientale, economico e sociale;

Dato atto di demandare al dirigente della Struttura Servizi alle imprese agricole e multifunzionalità della D.G. Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, l'adozione, con successivo provvedimento, delle disposizioni di ordine procedurale che stabiliscano le modalità e le procedure di controllo e di erogazione dei contributi regionali, nel rispetto del regolamento (UE) 1408/2013 e ss.mm., delle legge 36/2004 e del d.m. 24 ottobre 2025 sopra citato, nonché l'assunzione degli impegni di spesa e gli adempimenti, ai sensi dell'art. 52 della l. 234/2012 e del d.m. 115/2017, relativi alle verifiche propedeutiche e all'alimentazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

Vista la legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»;

Vista la legge regionale n. 21 del 31 dicembre 2025 «Bilancio di previsione 2026-2028»;

Preso atto della disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa 16.01.203.017622 del bilancio di previsione 2026-2028;

Ritenuto, pertanto, di:

- attuare il finanziamento disposto con la legge n. 36/2024 «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo» che, all'art. 3, prevede un fondo nazionale per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura;
 - destinare all'intervento volto a favorire l'imprenditoria dei giovani agricoltori la dotazione di euro 755.848,06;
 - stabilire che i contributi di cui al presente atto saranno concessi:
 - a) ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 e ss.mm. ed in particolare degli artt. 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Monitoraggio e relazioni»;
 - b) nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato» (G.U. n. 175 del 28 luglio 2017) e in particolare dell'art. 14 c. 4 che consente di rideterminare la quota concedibile in de minimis sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario;
 - prevedere a favore dei giovani agricoltori un contributo pubblico fino al 90% dei costi effettivi sostenuti per l'avvio dell'attività agricola;
 - demandare a successivi provvedimenti del dirigente della Struttura «Servizi alle imprese agricole e multifunzionalità» della D.G. Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di adottare, l'attuazione della presente deliberazione nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti dal presente provvedimento e nel rispetto delle indicazioni del citato decreto ministeriale 24 ottobre 2025;
- Dato atto di aver comunicato al Ministero dell'Agricoltura, con nota prot. n. M1.2026.0053261 del 01 aprile 2026, l'adozione del programma per favorire il primo insediamento dei giovani agricoltori al fine di consentire al Ministero stesso di valutarne la conformità con la disciplina dettata dall'articolo 3 della legge 15 marzo 2024, n. 36, e dal decreto 24 ottobre 2025 e segnalare eventuali modifiche;
- Dato atto, inoltre, che, ai fini delle verifiche in materia di aiuti di stato, il beneficiario deve sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi sulle relazioni di cui all'art. 2.2 lett. c) e d) del regolamento (UE) n. 1408/2013 e ss.mm.;
- Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;
- Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;
- Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 28 maggio 2026

Recepite le premesse,

1. di attuare il finanziamento disposto con la legge n. 36/2024 «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo» che, all'art. 3, prevede un fondo nazionale per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura;

2. di destinare all'intervento volto a favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura, in ottemperanza della legge n. 36/2024, la dotazione di euro 755.848,06;

3. di dare atto che i contributi saranno concessi:

- ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 e ss.mm. ed in particolare degli artt. 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Monitoraggio e relazioni»;
- nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato» (G.U. n. 175 del 28 luglio 2017) e in particolare dell'art. 14 c. 4 che consente di rideterminare la quota concedibile in de minimis sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario;

4. di dare atto che la spesa complessiva di euro 755.848,06 trova copertura sul capitolo di spesa 16.01.203.017622 del bilancio di previsione 2026/2028;

5. di dare atto di aver comunicato al Ministero dell'Agricoltura, con nota prot. n. M1.2026.0053261 del 1 aprile 2026, l'adozione del programma per favorire il primo insediamento dei giovani agricoltori al fine di consentire al Ministero stesso di valutarne la conformità con la disciplina dettata dall'articolo 3 della legge 15 marzo 2024, n. 36, e dal decreto 24 ottobre 2025 e segnalare eventuali modifiche;

6. di prevedere a favore dei giovani agricoltori un contributo fino alla concorrenza del 90% dei costi effettivi sostenuti per l'avvio dell'attività agricola;

7. di confermare il mandato al dirigente della Struttura «Servizi alle imprese agricole e multifunzionalità» della D.G. Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di adottare, con successivo provvedimento, disposizioni di ordine procedurale che stabiliscano, nel rispetto della l. 36/2024, del d.m. del 24 ottobre 2025, le modalità e le procedure di controllo e di erogazione dei contributi regionali e di adempiere, ai sensi dell'art. 52 della l. 234/2012 e del d.m. 115/2017, ai compiti relativi alle verifiche propedeutiche e all'alimentazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini